

ID 1620P



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Assicurazione e Sinistri

DECRETO DIRIGENZIALE N. 838 /DA del 25/10/2018

Oggetto: Contenzioso MOTORWAGEN SRL/Consorzio Autostrade Siciliane – impegno spesa e liquidazione sentenza n° 2891/16

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio innanzi al Tribunale di Messina R.G. 2704/11, tra **MOTORWAGEN SRL** p.i. 02444580878 ed il Consorzio per le Autostrade Siciliane è stata emessa la sentenza n° 2891/16 pubblicata il 3/11/2016 , con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 5.755,86 oltre IVA ed € 531,72 per manodopera, nonché alla rifusione delle spese legali per € 3.100,00 oltre oneri accessori per un totale di € 4.385,53 ed al rimborso delle spese di registrazione della sopra menzionata sentenza per € 449,50 per un importo complessivo di € 12.388,89 come da conteggio inviato dall'avv. Maurizio Tomaselli allegato al presente provvedimento;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 12.388,89 sul capitolo n. 131 del bilancio del corrente esercizio finanziario, denominato “liti arbitraggi e risarcimento danni”, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 2891/16 del Tribunale di Messina il pagamento della somma di € 12.388,89 a favore di **MOTORWAGEN SRL**, p.i. 02444580878, mediante bonifico sul c/c IBAN IT80V 02008 16944 000300 177023 alla stessa società intestata;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto:

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE *Dirigente Amministrativo*
Antonino Caminiti

Impegno n. 3187 Atto 838 del 20/10/2018

Importo € 12.388,89

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018

Messina 29-10-18 *B* Il Funzionario

Maurizio C. Tomaselli

Avvocato

Piazza Cavour, 18 - 95125 CATANIA

Tel. 0961 530421/19 - Fax 0961 8169981

maurizio.tomaselli@pecordineavvocatocatania.it

932 Chiesa.

Sentenza n. 2891/2016 pubbl. il 03/11/2016

RG n. 2704/2011

Repert. n. 3860/2016 del 04/11/2016

Registrato il: 06/08/2018 n.3339/null importo 449,50

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
12 OTT. 2018		
CIR. GEN.	D.F.	C.A.T.E.



POSTA

2014
01.11.2018

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

VERBALE DI UDIENZA

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 22970
del 12-10-2018 Sez. A



breve
18/10/2018

All'udienza del **3 novembre 2016**, innanzi alla dott.ssa Maria Luisa Tortorella,
giudice della prima sezione civile del Tribunale di Messina, nella causa civile
iscritta al **n. 2704/11 R.G.A.C.**,

promossa da

Motorwagen S.r.l. (p.i. 02444580878), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettiv.te domiciliata in Via S. Giovanni Bosco 30, Messina, presso
lo studio dell'Avv. Daniele Levanti che, sia congiuntamente che disgiuntamente
all'Avv. Maurizio Tomaselli, la rappresenta e difende per procura in atti,

attrice,

contro

Consorzio per le Autostrade Siciliane (p.i. 01962420830), in persona del
legale rappresentante *pro tempore*,

convenuto contumace,

avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali);

è presente l'Avv. Levanti, che insiste in domanda e nelle note depositate e
chiede che la causa venga decisa.

All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia

In nome del popolo italiano

SENTENZA

In fatto ed in diritto

Con atto di citazione notificato in data 13.04.2011, la Motorwagen S.r.l.
conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, chiedendone la
condanna al risarcimento dei danni subiti dal motociclo Triumph, Tg. DP85285,
di proprietà della concessionaria attrice. Quest'ultima esponeva che, in data
25.02.2010, alle ore 13,30 circa, La Rosa Angelo, incaricato dalla ditta al

trasporto del mezzo fino alla residenza dell'acquirente, stava percorrendo l'autostrada A18 in direzione Catania – Messina, allorquando all'altezza della galleria denominata “*Capo di Alì III*”, l'autoveicolo con rimorchio che guidava veniva interessato da intense sollecitazioni causate da buche ed avvallamenti stradali non segnalati; la condizione di dissesto dei luoghi determinava il cedimento di una delle cinghie che legava il motociclo, causando la rovinosa caduta al suolo dello stesso.

Il Consorzio, benché regolarmente citato, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.

All'esito dell'istruttoria svolta, la domanda appare fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Secondo il costante orientamento dalla S.C., “*a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia*” (Cass. Civ., 27.03.2015 n. 6245). Tale responsabilità ha carattere oggettivo in quanto fondata non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa oggetto di tutela. Pertanto, ai fini del suo accertamento, non rileva il contegno del custode della *res*, essendo sufficiente per la sua configurazione che parte attrice dimostri l'evento dannoso ed il nesso di causalità con il bene in custodia ovvero che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa stessa (Cfr., ex multis, Cass. Civ., 26.05.2016 n. 10893; Cass. Civ., 13.01.2015 n. 295; Cass. Civ., 24.01.2014 n. 1468 e Cass. Civ., 14.02.2013 n. 3662).

L'ente, proprietario o concessionario della strada su cui è avvenuto il sinistro per l'omessa o insufficiente manutenzione del bene demaniale, si presume responsabile dell'evento dannoso, salvo che fornisca la prova del caso fortuito. Il caso fortuito *ex art. 2051 c.c.* è tuttavia da intendere in senso ampio, in quanto può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile né tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti (nemmeno con l'uso

dell'ordinaria diligenza), sia nella condotta dello stesso danneggiato che abbia omesso di adottare le normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cfr. Cass. Civ., 1.4.2016 n. 6407; Cass. Civ., 18.2.2014 n. 3793; Cass. Civ., 20.11.2009 n. 2459). Ne consegue che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, spetterà al convenuto, per liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.

Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, La Rosa Angelo, hanno confermato la dinamica dei fatti, così come descritti dall'attrice nell'atto introduttivo, con conseguente prova della sussistenza del nesso eziologico tra l'irregolarità del manto stradale e l'evento lesivo lamentato.

Il teste, conducente dell'automezzo su cui viaggiava il motociclo danneggiato, ha precisato che, dopo aver provveduto personalmente ad ancorare il motociclo al rimorchio ed essersi immesso lungo l'autostrada A18, giunto all'altezza della galleria denominata *Capo di Alì III*, a causa di malformazioni sull'asfalto il veicolo ed il rimorchio sobbalzavano, determinando la rovinosa caduta al suolo del motociclo Triumph saldamente assicurato al rimorchio.

La situazione dei luoghi risulta confermata anche dal verbale di rilevamento danni redatto dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuti dopo il sinistro, i quali hanno accertato la presenza di numerose buche ed avvallamenti non segnalati sull'asfalto.

Tale ricostruzione trova ulteriore riscontro nella consulenza tecnica redatta in sede di a.t.p., procedimento nel quale il Consorzio convenuto si era regolarmente costituito.

Il c.t.u., all'esito di attento esame dei mezzi coinvolti, ha rilevato l'idoneità e la regolarità rispetto alle prescrizioni di legge del rimorchio e delle cinghie utilizzate, munite di sistema di chiusura a pressione anti apertura accidentale, accertando la riconducibilità dei danni riportati dal motociclo (quantificati in € 5.959,79) e la caduta del mezzo dal rimorchio.

L'entità dei danni trova, peraltro, un riscontro nello stesso verbale redatto dagli agenti di polizia, intervenuti sui luoghi, i quali avevano descritto i danni riportati

dal motociclo a seguito del sinistro.

Ciò posto, tenuto conto della dinamica dei fatti e della situazione dei luoghi e, in particolare, del dissesto del manto autostradale, di regola destinato alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, le cui precarie condizioni non erano facilmente visibili dal conducente, anche usando l'ordinaria diligenza, la responsabilità del sinistro non può che imputarsi al Consorzio convenuto, sul quale incombe l'onere di provvedere alla manutenzione delle autostrade, al fine di evitare che le stesse, per le loro condizioni, possano costituire fonte di pericolo per gli utenti.

Come detto, la presunzione di colpa di cui all'art. 2051 c.c. è superabile solo laddove il custode provi il caso fortuito, configurabile sia in relazione a quelle occasioni di pericolo provocate dagli stessi utenti della strada, sia da una imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi che sfugga al controllo diligente e che non possa essere repentinamente rimossa o segnalata.

In totale assenza di prova liberatoria da parte del Consorzio, il quale, sebbene ritualmente citato, non si è costituito e non ha fornito alcuna valida dimostrazione di un caso fortuito, come sopra inteso, deve ritenersi, in considerazione della dinamica del sinistro, che la responsabilità dell'incidente ricada esclusivamente sull'ente gestore.

Accertata quindi la responsabilità del CAS *ex art. 2051 c.c.*, consegue l'obbligo a carico del predetto di risarcire i danni subiti dall'attrice a causa del sinistro *de quo*.

In ordine alla liquidazione del quantum spettante all'attrice, occorre far riferimento all'importo determinato dal c.t.u. in sede di a.t.p., il quale, all'esito di un'accurata indagine fondata sull'esame tecnico del motociclo e sulla documentazione prodotta, ha quantificato i danni in complessivi € 5.755,86, oltre IVA, ed € 531,72 per manodopera, importi così rivalutati alla data odierna, tenuto conto del tempo trascorso dal deposito della relazione ad oggi, oltre interessi legali su tali somme, devalutate alla data del sinistro, e via via rivalutate anno per anno.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 55/14, seguono la soccombenza, ivi comprese quelle di a.t.p..

P.Q.M.

Il **Tribunale di Messina**, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 2704/2011 R.G.A.C.**, così provvede:

accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il CAS convenuto al pagamento, a favore dell'attrice, della somma di € 5.755,86, oltre IVA, e di € 531,72, oltre interessi legali su tali somme, devalutate alla data del sinistro, e via via rivalutate anno per anno;

condanna il CAS al pagamento, a favore dell'attrice, delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 per spese ed € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

pone definitivamente a carico del Consorzio le spese di a.t.p..

IL GIUDICE

(dott.ssa Maria Luisa Tortorella)

Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Federica Panno, tirocinante presso questo Tribunale.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato Davide Torrisi

nell'interesse di Torri Wagner d.r.

ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale 06-12-02 n. 522

Messina li 17/8/18

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sofia Scapelliti

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, li 17/9/18

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sofia Scapelliti



STUDIO LEGALE

avvocato Maurizio G. Tomaselli
avvocato Innocenzo Arena

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE


(art. 3-bis,comma 5, Legge 21 gennaio 1994, n. 53)

Io sottoscritto avvocato Maurizio G. Tomaselli C.F.: TMS MZG 64P14 C351V, procuratore e difensore della società Motorvagen s.r.l. PI: 02444580878, in persona del legale rappresentante pro *tempore*, nell'interesse della quale si procede giusta procura in atti; iscritto all'albo tenuto presso l'Ordine degli Avvocati di Catania, ai sensi della L. 53 del 1994 nonché in forza di autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania il dì 8.04.2014, previa iscrizione al numero 50 del mio registro cronologico, notifico la copia conforme rilasciata dalla competente cancelleria della sentenza n.2891/2016 resa dal Tribunale di Messina nell'ambito del procedimento distinti dal numero di R.G.2704/2011, munita di formula esecutiva in data 17.09.2018 consegnandone copia conforme al suo originale, a:

Consorzio per le Autostrade Siciliane – C.A.S., in persona dell'Amministratore pro tempore, presso la sua sede in 98122 Messina (ME), Contrada Scoppo s.n., a mezzo piego racc. n.:78765109041-3, con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale di Catania, succursale n.: CT27 , il giorno indicato dal timbro postale che segue;

Catania, ottobre 2018

Avv. Maurizio G. Tomaselli



Piazza Cavour n. 18 – 95125 – CATANIA

Tel: 095/2862119

Fax: 095/8169881

Mail: avvmauriziomaselli@gmail.com

avvinnocenzoarena@gmail.com

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: mauriziogiuseppe.tomaselli@pec.ordineavvocaticatania.it"
<posta-certificata@pec.aruba.it>

A: [ufficiocontenzioso@posta-cas.it](#)

CC:

Ricevuto il: 22/10/2018 05:29 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: SENTENZA MOTORWAGEN SRL/CAS
NS. RIF. 932 CLIENS

Priorità: normale

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#)
[RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Gentile Signora, in riscontro alla sua cortese p.e.c., segnalo le coordinate IBAN della mia cliente: IT80V0200816944000300177023, ascrivibile al conto corrente bancario intestato a MOTORWAGEN SRL. Per quel che concerne le somme di denaro da pagare, le sottopongo per sua comodità il sottostante prospetto sinottico:
SORTE CAPITALE ED IVA ? 5.755,86 sorte capitale ? 1.266,28 IVA su sorte capitale ? 531,72, rimborso manodopera totale ? 7.553,86 SPESE E COMPENSI LIQUIDATI DAL TRIBUNALE ? 2.800,00 per compensi ? 420,00 per spese generali (15% del compenso imponibile) ? 128,8 per cpa ? 736,73 per IVA (calcolata sul compenso, maggiorato delle spese generali e della cpa) ? 300,00 per spese non imponibili totale ? 4.385,53. TOTALE COMPLESSIVO DA PAGARE: 11.939,39. La prego di inviarmi a mezzo p.e.c. la copia del bonifico bancario.

Cordiali saluti avvocato Maurizio Tomaselli ----- Header Originale -----

Da : "Ufficio Contenzioso" ufficiocontenzioso@posta-cas.it A : "MAURIZIO TOMASELLI" mauriziogiuseppe.tomaselli@pec.ordineavvocaticatania.it Cc :

Data : Mon, 22 Oct 2018 12:03:23 +0200 (CEST) Oggetto : SENTENZA MOTORWAGEN SRL/CAS NS. RIF. 932 CLIENS > Egr. Avvocato, ai fini della liquidazione della sentenza in oggetto è necessario che ci comunichi il codice > IBAN del Suo cliente, nonché se i compensi legali sono soggetti ad IVA, precisando che in mancanza di > tali dati questo ufficio non potrà procedere a dare esecuzione alla stessa. > Distinti Saluti. > Anna Maria Carbone > 0903711236 - 234 >>

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: mauriziogiuseppe.tomaselli@pec.ordineavvocaticatania.it"
<posta-certificata@pec.aruba.it>

A: ufficiocontenzioso@posta-cas.it

CC:

Ricevuto il:23/10/2018 07:17 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Motorwagen sentenza n.2704-2011

Priorità:normale

REGISTRAZIONE Motorwagen.pdf(953747)

- Mostra Certificato

- Azioni ▼

Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Gentile Signora, ad integrazione della mia Pec di ieri, trasmetto la copia dell'imposta di registro della sentenza in oggetto pagata dalla mia assistita e che, invece, per effetto della soccombenza dovrà essere sopportata esclusivamente dal C.A.S. Pertanto, alla somma di ?11.939,39 dovrà aggiungere quest'altra di ? 449,50. Distinti saluti avvocato Maurizio Tomaselli

